

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro I del c.c., una Associazione con la denominazione "Osservatorio Nazionale della Pesca" (di seguito Osservatorio o Associazione), tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (di seguito Federpesca) ed i sindacati FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL (di seguito OO.SS.) operante nel settore della pesca, come convenuto nella contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per gli addetti imbarcati sui natanti esercenti la pesca marittima (di seguito Contratto).

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

L'Osservatorio Nazionale della Pesca ha sede in Roma, Corso d'Italia n. 92. La durata della Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

FINALITA'

L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone di:

- favorire il dialogo sociale ed il confronto tra le parti stipulanti il Contratto di cui all'art 1, dando continuità ed attuazione allo stesso per quanto di sua competenza e attribuzione in tutti i suoi aspetti;
- proporre, gestire, realizzare e divulgare studi,

ricerche, progetti, indagini di mercato e congiunturali,
monitoraggi, rilevazioni statistiche, anche a seguito di
protocolli d'intesa o convenzioni, ed ogni altra
iniziativa per il settore della Pesca e Acquacoltura e
per i settori contigui della trasformazione e della
commercializzazione (di seguito definito filiera
ittica), a livello di marineria o distretto, regionale,
nazionale e internazionale che abbia un'attinenza una
rilevanza, o un interesse diretto o indiretto per il
sistema delle imprese della filiera ittica o per i
lavoratori ivi occupati;

- svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato e
autorevole per tutti i soggetti pubblici e privati che a
vario titolo operano nella filiera ittica, collaborando
in particolare in modo strutturale con le Istituzioni e
le Amministrazioni locali, regionali, nazionali e
internazionali, in attuazione dei principi della
sussidiarietà, del decentramento e della semplificazione
amministrativa;

- realizzare qualsiasi azione o iniziativa volta a
valorizzare il fattore lavoro e comunque a dare il dovuto
rilievo alla filiera ittica, che i soci ritengano opportuno e
convengano di affidare all'Osservatorio nello spirito della
bilateralità.

Art. 4

ATTIVITA'

L'Associazione, in particolare, potrà altresì compiere, al solo scopo del raggiungimento dei fini sociali, tutte le attività necessarie, fra cui:

- effettuare studi, ricerche ed elaborare proposte sulle tematiche della tutela dell'ambiente marino e costiero, dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali, della normativa e delle raccomandazioni introdotte dalla Politica Comune della Pesca, da altre Organizzazioni sovranazionali della Pesca o da altre Istituzioni internazionali che hanno un impatto diretto o indiretto sulla filiera ittica, avendo tra l'altro come riferimento il codice F.A.O. di condotta per una pesca responsabile;
- realizzare progetti, studi, ricerche ed elaborare proposte per il miglioramento del ciclo produttivo dell'intera filiera ittica, in particolare sugli aspetti della qualità e sicurezza alimentare dei prodotti ittici, nonché del risparmio energetico, nell'ottica della sostenibilità ambientale;
- predisporre progetti, studi, indagini e ricerche sulle

tematiche della legislazione in materia di diritti contrattuali, sociali, previdenziali, assistenziali, nonché su tutte le tematiche della legislazione lavoristica e sociale;

- condurre il monitoraggio, lo studio e la predisposizione di qualsiasi iniziativa finalizzata:

- a) alla informazione, formazione e riqualificazione professionale degli addetti della filiera ittica, in Italia e all'estero, per la conoscenza ed applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro finalizzata ad individuare ed eliminare le fonti di rischio;
- b) al conseguimento dei titoli abilitanti per l'adeguamento delle professionalità e delle competenze degli addetti della filiera ittica, per il miglioramento della qualità del lavoro nella filiera.

Sono altresì ricomprese in particolare tra le attività dell'Associazione, anche in collaborazione con le Amministrazioni, le Istituzioni preposte e gli altri soggetti pubblici e privati che agiscono nel settore:

- la rilevazione dei movimenti di imbarco e sbarco del personale occupato su navi da pesca;
- le iniziative per lo snellimento delle procedure relative ai premi di fermo temporaneo;

- il rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva (DURC) e di altre certificazioni previste dalla legge;
- la realizzazione di iniziative collegate all'implementazione degli ammortizzatori sociali specifici per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle attività connesse della filiera e di ogni altro intervento di sostegno al reddito e/o degli interventi di welfare contrattuale all'interno della filiera;
- la realizzazione di ogni altra azione attribuita all'Osservatorio dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello del settore, ovvero prevista da specifici protocolli d'intesa o convenzioni con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, o da altre Istituzioni o Enti, nell'ottica di una moderna governance della filiera ittica.

ARTICOLO 5

SOCI

Sono Soci la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Federpesca - e le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL stipulanti il Contratto di cui all'art. 1.

ARTICOLO 6

ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione;

la Presidenza;

il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito ad eccezione di quelle dei componenti della Presidenza e del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'Organo sovrano della Associazione ed è costituita dai Soci di cui all'art. 5. Ciascun Socio può disporre in Assemblea di un voto.

Spetta all'Assemblea:

- esaminare e approvare la relazione annuale della Presidenza sull'attività svolta;
- stabilire le linee programmatiche dell'attività associativa, fissandone gli indirizzi e le direttive per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
- esaminare e approvare il bilancio consuntivo;
- determinare l'eventuale quota associativa e i relativi adeguamenti del contributo annuo;
- nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione e

del Collegio Sindacale;

- proporre al Consiglio d'Amministrazione le figure del Presidente, del vice-Presidente e del Coordinatore;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto in seduta straordinaria.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Alle riunioni partecipano i componenti del Consiglio d'Amministrazione e quelli del Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione, redatto su supporto cartaceo o elettronico è inviato con ogni idoneo sistema di comunicazione compreso il fax e la posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, trascorso un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in

prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi; quella straordinaria, avente ad oggetto le modifiche del presente statuto, delibera, sia in prima che in seconda convocazione all'unanimità.

Le delibere prese in conformità del presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

E' consentita la delega ad altro socio.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da sei membri designati pariteticamente dai Soci, ovvero tre dalla Federpesca e tre dalle OO.SS. dei lavoratori.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il membro nominato in sostituzione di altro membro dura in carica e cessa il suo mandato con gli altri membri del Consiglio.

Consiglio d'Amministrazione ha i seguenti compiti:

- cura il conseguimento dei fini statutari e dà attuazione

alle deliberazioni dell'Assemblea;

- ha il potere della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- su proposta dell'Assemblea dei Soci, elegge al suo interno un Presidente e un vice-Presidente;
- su proposta dell'Assemblea dei Soci nomina un Coordinatore, cui compete l'organizzazione delle attività operative e gestionali dell'Associazione;
- adotta il Regolamento di cui al successivo art.15;
- delibera su tutte le questioni che possono interessare l'Associazione e che non siano di specifica competenza dell'Assemblea.

Si riunisce almeno due volte l'anno; lo convoca e lo presiede il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il vice-Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, od altro idoneo mezzo di comunicazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno

quattro dei suoi componenti.

L'Organo delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA

La Presidenza è costituita dal Presidente e dal vice-Presidente che operano in modo collegiale e congiuntamente assumono responsabilità.

La Presidenza esercita le seguenti funzioni:

- cura il perseguimento dei fini statutari assicurando la realizzazione dei programmi e delle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- può disporre le aperture di credito e di finanziamento di ogni genere, con possibilità di prelevamenti da tutti i conti, provvedere alla richiesta di aperture di credito in conto corrente, e compiere operazioni di qualsiasi genere presso banche ed istituti di credito e finanziari;
- predispone i documenti per la formazione della bozza di bilancio;
- esercita la sorveglianza sulle attività assicurando la

conformità tra indirizzi programmatici e la loro attuazione.

La Presidenza può concedere deleghe e procure speciali per determinati atti.

Al Presidente e al vice-Presidente spettano la firma congiunta di tutti gli atti ed impegni di carattere economico-finanziario, compresa la titolarità delle firme di traenza sui conti correnti intestati all'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza ed impedimento anche temporaneo del Presidente, le sue funzioni specifiche sono assolte dal vice-Presidente.

ARTICOLO 10

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

I diritti, i poteri, i doveri e le responsabilità sono stabiliti dal Codice Civile. In particolare il Collegio

controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 11

PATRIMONIO E GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali in relazione ai versamenti degli associati, dei contributi che potessero derivargli da Enti, privati ecc. e dai beni mobili ed immobili acquistati con tali proventi.

Le risorse economico-finanziarie sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle iniziative connesse con le finalità statutarie.

Il patrimonio, costituito con le risorse di cui al primo comma, non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le eventuali riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari, riguardanti l'attività sociale, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all'Assemblea nei termini stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale residuo attivo di gestione cioè quanto rimane dopo aver fatto deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, deve essere destinato ad un fondo di riserva per il sostenimento delle attività istituzionali statutariamente determinate.

ARTICOLO 13

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissando le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma restando l'osservanza delle norme di Legge.

In Assemblea, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità e la devoluzione del patrimonio destinato alla realizzazione di altri scopi sociali od a favore di altre associazioni con scopi analoghi, occorre il voto favorevole all'unanimità dei

presenti.

ARTICOLO 14

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, con il voto favorevole all'unanimità.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Il Regolamento, adottato dal Consiglio d'Amministrazione, fissa le modalità attuative ed operative del presente Statuto e quant'altro utile per l'attività dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.